# COMUNE DI CODOGNO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER LA INSTALLA ZIONE DI PARCHI DI DIVERTIMENTO ED ATTRAZIONI DELLO SPET TACOLO VIAGGIANTE.-

\*\*\*\*\*\*\*

#### Art, 1

Le concessioni di suolo pubblico a favore di imprese di spettacoli viaggianti per la formazione di parchi di divertimento nelle aree annualmente destinate a tale scopo, giusto l'art. 9 1º e 2º comma - della logge 18/3/1968 nº 337, sono effettuate dalla Amministrazione Comunale in base alle norme del presente regolamento approvato in applicazione del 5º comma dell'artico lo citato.

### Art. 2

Gli esercenti imprese di spettacoli viaggianti i quali intendono partecipare con le loro attrazioni ai parchi da alle stire in occasione di fiere, sagre e manifestazioni tradiziona li, dovranno rivolgere al Sillaco istanza in carta legale, da presentare o fare pervenire agli Uffici del Comune almeno 3 me si prima del giorno in cui il parco dovrà iniziare la sua normale attività.

### Art. 3

I richiedenti dovranno essere muniti del prescritto nulla osta ministeriale di agibilità valido per l'anno in corso e della licenza di P.S. per l'attrazione o le attrazioni gestite; essi dovranno specificare nella domanda le generalità, la resi denza od eventuale altro recapito, ed indicare per l'attrazio che desiderano impiantare, la precisa denominazione risultante dal nulla osta ministeriale, lo specifico contenuto dell'attra zione stessa, precisando esattamente le complete misure di ingombro sul terreno.

### Art. 4

Per l'assegnazione delle concessioni per i vari tipi di attrazione si terrà conto dei seguenti requisiti, in ordinedi importanza:

1) Maggiore anzianità di frequenza alla manifestazione fieris:

ca con lo stesso tipo di attrazione.

- 2) Maggiore anzianità di mestiere.
- 3) Maggiore anzianità di categoria.
- 4) Eventuale residenza nel Comune;

Il requisito nº 1) ha prevalenza assoluta r**i**spetto a tutti i successivi

### Art. 5

L'anzianità di frequenza è strettamente personale e viene a cessare quando il titolare di una attrazione la sostituisce con una di altro tipo salvo che la nuova attrazione non superi le dimensioni di ingombro di quella precedente e sia di tipo tale da non concretare eccessiva concorrenza alle attrazioni del par co.

Soltanto in caso di decesso del titolare l'anzianità viene riconosciuta ai suoi famigliari conviventi e cooperanti da almo no tre anni all'esclusivo esercizio dell'attrazione.

### Art. 6

L'assegnazione delle concessioni verrà fatta dall'Autorità Comunale, sentito il parere delle Organizzazioni Sindacali di categoria e del Commercio Ambulante, in base ai seguenti criteri 1)— Assegnazione costante ai titolari di attrazioni i quali, in base ai requisiti di cui all'art. 4, si differenziano dagli altri richiedenti titolari di analoghe attrazioni.

2)- Rotazione di assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni posseggano somma equivalente di requisiti.

3)- Assegnazione"una tantum" ad attrazioni costituenti novità quando questa non sia rappresentata da una o più varianti, ma di sostanziali innovazioni: la concessione in tal caso non concreterà il requisito di anzianità di frequenza.

# Art. 7

L'assegnazione delle concessioni va notificata agli interessati almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

### Art. 8

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestirla diret tamente ed a installare l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione. Ogni operazione o combinazione che comunque congegnata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione e la perdità dell'anzianità.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra simi lare di proprietà di terzi solo allorquando la impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro ac certato e non tempestivamente riparabile, e semprechè il mestie re di terzi venga gestito dal concessiohamio.

La sostituzione va comunque preventivamente autorizzata

dall'Autorità Comunale.

### Art. 9

Per un periodo di almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di ogni parco di divertimento tradizionalmente orga nizzato nel territorio Comunale, non saranno effettuate conces sioni di aree pubbliche per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante. Sarà parimenti ostacolata con ogni mezzo la formazione di parchi di divertimento su aree private dal periodo da cui sopra ed in quello di apertura del parco tra dizionale.

### Art. 10

Il Comune sentito il parere delle Organizzazioni Sindacali di categoria e della Commissione per il Commercio Ambulante, determina la precisa durata delle manifestazioni e può concede re proroghe a tutti o parte dei concessionari.

### Art. 11

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei relati vi cariaggi avrà luogo nelle località pubbliche o private a se condo delle disposizioni impartite dagli incaricati municipali.

Nelle aree private il Comune si riserva la facoltà del ri borso spese per: consumo acqua potabile, affitto dell'area,

nettezza urbana, ripristino del suolo ecc. ecc.

La ricevuta di versamento per il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico dovrà tassativamente contenere l'indicazione della superficie occupata e dei giorni di occupa zione e non potrà contenere altre voci di addebito oltre la tas sa suddetta.

# Art. 12

Nel parco di divertimento l'uso degli apparecchi sonori acopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, dovrà es re del tutto moderato e limitato alle sole giornate festive.

# Art. 13

Le inadempienze alle norme sopraindicate comporteranno in ogni caso la revoca della concessione e, per quelle che rivesto no particolare gravità l'esclusione dai parchi di divertimento organizzati dal Comune.

Approvato del C.C. con atro n. 214/6.6.1972.

CRC sedule 27.1.78 atr. 1410
Rejublicato del 13.2.78 al 27.2.78